



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1037 SEDUTA DEL 18/09/2017

OGGETTO: Reg.(UE) 1305/2013. Notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del TUEF, per gli Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale: Sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: - Stefano Strona

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato 1_Inf. generali.

Allegato 2_Inf.generali settore.

Allegato 3_Inf. supplementari.

Allegato 4_Inf. supplementari cooperazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Reg.(UE) 1305/2013. Notifica alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 del TUEF, per gli Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale: Sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 del PSR per l’Umbria 2014-2020.**” e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di attivare la procedura di notifica alla Commissione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per gli Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e precisamente per le seguenti sottomisure del PSR per l'Umbria 2014-2020:
 - sottomisure 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”;
 - sottomisure 16.6 “Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali”;
 - sottomisure 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
2. di approvare conseguentemente i moduli allegati (Allegati 1, 2, 3 e 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, concernenti l'attuazione delle sottomisure 16.5,16.6 e 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020, dando atto che gli stessi saranno trasmessi alla Commissione europea attraverso la piattaforma informatica SANI2;
3. di delegare il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica ad apportare eventuali modifiche tecniche ai moduli allegati per renderli compatibili con l'interfaccia di inserimento, come pure ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai Servizi della Commissione europea.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Reg.(UE) 1305/2013. Notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del TUEF, per gli Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale: Sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

Si richiamano i seguenti regolamenti e disposizioni per la trattazione della presente deliberazione:

- il Reg. (UE) 1303/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio approva le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, abrogando il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) 1305/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio approva le disposizioni comuni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e tra l'altro, ha stabilito all'art. 81 del citato regolamento, che salvo disposizione contraria al sostegno dello sviluppo rurale si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17.07.2014 della Commissione definisce modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) – di seguito Orientamenti – dettano le norme relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria per il periodo 2014-2020 è stato adottato nel giugno 2015 dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)4156, e successivamente la Giunta regionale ha ratificato la decisione con deliberazione n. 777 del 29 giugno 2015.

Con decisione di esecuzione C(2016) 9011 final del 22 dicembre 2016, la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per l'Umbria 2014-2020 (PO2).

Il PSR per l'Umbria 2014-2020 prevede nell'ambito della Misura 16 - Cooperazione, le seguenti sottomisure relative al settore forestale:

- sottomisura 16.5 "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso".
- sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali".
- sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti".

In materia di valutazione di Aiuti di Stato, la scheda delle sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8, nella formulazione approvata dalla Commissione, stabilisce che gli aiuti sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 fino all'avvenuta specifica notifica a livello nazionale o regionale.

Ciò premesso, si evidenzia che a livello nazionale non è stata definita la procedura di notifica per le sottomisure in oggetto.

Per quanto riguarda il sostegno previsto dalle sottomisure di cui all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non è possibile far riferimento al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Gli Orientamenti dell'Unione Europa (2014/C 204/01) si applicano invece, tra l'altro, alle misure cofinanziate (parte FEASR e parte nazionale) previste dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative agli aiuti concessi nell'ambito della cooperazione nel settore forestale.

Tenuto conto della tipologia delle attività promosse nell'ambito delle sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020 si ritiene che le stesse soddisfino le disposizioni relative ai principi di valutazione comune di cui alla parte I capitolo 3 e delle disposizioni specifiche di cui alla parte II capitolo 2 – sezione 2.6 degli Orientamenti stessi.

Pertanto, si ritiene che si possa definire la procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sulla base dei moduli di notifica predisposti dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

Dato atto che la notifica avviene mediante l'utilizzo della procedura SANI2 e che, pertanto, è opportuno delegare il dirigente del servizio ad apportare eventuali modifiche tecniche ai moduli allegati per renderli compatibili con l'interfaccia di inserimento, come pure ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai Servizi della Commissione europea.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di attivare la procedura di notifica alla Commissione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per gli Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e precisamente per le seguenti sottomisure del PSR per l'Umbria 2014-2020:
 - sottomisura 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”;
 - sottomisura 16.6 “Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali”;
 - sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
2. di approvare conseguentemente i moduli allegati (Allegati 1, 2, 3 e 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, concernenti l'attuazione delle sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020, dando atto che gli stessi saranno trasmessi alla Commissione europea attraverso la piattaforma informatica SANI2;
3. di delegare il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica ad apportare eventuali modifiche tecniche ai moduli allegati per renderli compatibili con l'interfaccia di inserimento, come pure ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai Servizi della Commissione europea.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 15/09/2017

Il responsabile del procedimento
Francesca Pierini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 15/09/2017

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici,
faunistica

Francesco Grohmann
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 15/09/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 15/09/2017

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Parte I. Informazioni generali

1. Status della notifica

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

- a) una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occorre compilare l'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta.
- b) una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- c) una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004¹. In tal caso, compilare solo il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
- d) una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

In caso sia selezionata l'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Fornire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della misura prevista:

la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato;

.....

la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese;

.....

la misura è discrezionale, ovvero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali;

.....

la misura causa distorsioni della concorrenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli scambi intraunionali?

.....

2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

ITALIA

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

UMBRIA

¹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

Persona di contatto:

Nome: Francesco Grohmann

Indirizzo: p/o Regione Umbria. Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: +39 0755045053

E-mail: fgrohmann@regione.umbria.it

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome: Regione Umbria

Indirizzo: Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

Indirizzo Internet: www.regione.umbria.it

E-mail: infogiunta@regione.umbria.it

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome:

Telefono:

E-mail:

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome:

Indirizzo:

.....

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. Beneficiari

3.1. Ubicazione dei beneficiari

a) in una regione non assistita:

b) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):

- c) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): *Regione Umbria*

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

- a) in una regione non assistita:
- b) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):
- c) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): *Regione Umbria*

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

- a) la misura è applicabile in tutti i settori
- b) misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE²:
A.02- Silvicoltura e utilizzo aree forestali

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

- a) grandi imprese
- b) piccole e medie imprese (PMI)
- c) medie imprese
- d) piccole imprese
- e) microimprese

3.4.2. Numero stimato di beneficiari:

- a) inferiore a 10
- b) da 11 a 50
- c) da 51 a 100
- d) da 101 a 500
- e) da 501 a 1000
- f) più di 1000

3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

² NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

3.5.1. Nome del beneficiario:

.....

3.5.2. Tipo di beneficiario:

.....

PMI

Numero di dipendenti:

.....

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

.....

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

.....

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI³ che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria⁴):

.....

Grande impresa

3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà⁵?

Sì

No

3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁴ Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

⁵ Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

Sì No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Sì No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

Articolo 46 della Legge del dicembre 2012, n. 234 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

4. Base giuridica nazionale

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Base giuridica nazionale:

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014- 2020 (Decisione della Commissione europea C(2015)4156 il 12 giugno 2015):

Misura 16 – Sottomisura 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”. (art. 35, lett. f) del Reg. (UE) 1305/2013).

Misura 16 – Sottomisura 16.6 “Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali”. (art. 35, lett. h) del Reg. (UE) 1305/2013).

Misura 16 – Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”. (art. 35, lett. j) del Reg. (UE) 1305/2013).

Disposizioni di applicazione (se del caso):

Deliberazione di Giunta Regionale n. 777 del 29 giugno 2015, che ratifica l'approvazione del PSR per l'Umbria 2014-2020.

Riferimenti (se del caso):

Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 relativa all'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 9011 final del 22.12.2016 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

- a) una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

<http://www.regione.umbria.it/documents/PSR-2.2-4gen2017.pdf>

- b) una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

Sì

No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

Sì

No. Spiegare perché tale disposizione non è stata inclusa nel testo della base giuridica.

.....

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

data di autorizzazione della Commissione

data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva l'approvazione della Commissione

.....

5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata

5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale: Sottomisure 16.5 – 16.6 – 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

5.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

Obiettivo dell'aiuto della sottomisura 16.5 è quello di promuovere azioni comuni finalizzate al contenimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici (rischi di incendio, erosione, diffusione di agenti patogeni) oltreché dirette a migliorare l'adattamento degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici.

Obiettivo dell'aiuto della sottomisura 16.6 è quello di sostenere la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola, ditte di utilizzazione e trasformatori della biomassa ad uso energetico, al fine di costituire filiere verticali in grado di valorizzare le risorse locali.

Obiettivo dell'aiuto della sottomisura 16.8 è quello di garantire la gestione sostenibile e multifunzionale delle risorse forestali, migliorare l'efficienza multifunzionale delle foreste e garantire la biodiversità e la rinnovazione naturale degli ecosistemi forestali attraverso la costituzione di consorzi/associazioni finalizzate alla redazione di piani di gestione forestali.

La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI)⁶?

- No
- Sì. Si prega di allegare alla notifica il modulo di domanda della Banca europea per gli investimenti.

5.3. Tipo di aiuto

5.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

- No
- Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?
- No
- Sì. Sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004?
- Sì. Compilare il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
- No. Continuare con la compilazione del presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.
- Sì. Specificare:

Numero dell'aiuto⁷:

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione) se del caso, o numero di esenzione:/..../....;

⁶ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

⁷ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

.....
Durata del regime originario:.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

No. Specificare quando è stata data esecuzione al regime:

.....

5.3.2. La notifica riguarda un aiuto individuale⁸?

No

Sì. Indicare se si tratta di:

un aiuto soggetto a notifica individuale basato su un regime autorizzato o su un regime in esenzione per categoria. Indicare il riferimento al regime autorizzato o al regime in esenzione:

Titolo:

Numero dell'aiuto⁹:

Lettera di autorizzazione della Commissione (se applicabile):

un aiuto individuale che non rientra in un regime.

5.3.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

No

Sì. Notificare anche il sistema di finanziamento.

5.4. Durata

Regime

⁸ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

⁹ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:

La data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto è il 31/12/2020.

Aiuto individuale

Indicare la data prevista di concessione dell'aiuto¹⁰:

Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata
.....

6. Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura¹¹)

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

Obiettivo principale Obiettivo secondario¹²
(barrare solo una casella)

Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture a banda larga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti per la chiusura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁰ La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

¹¹ Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

¹² Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

disabilità		
Infrastrutture energetiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efficienza energetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione ambientale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pesca e acquacoltura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conservazione del patrimonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energia rinnovabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ricerca, sviluppo e innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanziamento del rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo settoriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi d'interesse economico generale (SIEG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture o attrezzature aeroportuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gestione degli aeroporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree per lo sviluppo di nuove rotte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinamento dei trasporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

.....

6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

.....

6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

Sì No

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

Sì No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

.....

6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

.....

6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

.....

6.7. Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza¹³, indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto¹⁴ e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE)¹⁵.

Sì No

6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

.....

6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

.....

6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

¹³ Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

¹⁴ Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

¹⁵ Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): [0,5-1]; [1-2];[2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto¹⁶ messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio ¹⁷	
	Importo totale	Importo annuale
<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzioni (o misure con effetto analogo) a) <input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione diretta b) <input type="checkbox"/> Contributi in conto interessi c) <input type="checkbox"/> Estinzione del debito	€ 10.000.000,00 (euro)	€ 2.500.000,00 (euro)
<input type="checkbox"/> Prestiti (o misure con effetti analoghi) a) <input type="checkbox"/> Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia e sulla durata) b) <input type="checkbox"/> Anticipi rimborsabili c) <input type="checkbox"/> Differimento d'imposta		
<input type="checkbox"/> Garanzia Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera 		

¹⁶ Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

¹⁷ In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

<input type="checkbox"/> Qualsiasi forma di intervento in equity o quasi-equity		
<input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale a) <input type="checkbox"/> Detrazione di imposta b) <input type="checkbox"/> Riduzione della base imponibile c) <input type="checkbox"/> Riduzione dell'aliquota d) <input type="checkbox"/> Riduzione dei contributi di previdenza sociale e) <input type="checkbox"/> Altro (precisare):		
<input type="checkbox"/> Altro (precisare) A quali strumenti potrebbe più o meno corrispondere questo strumento alla luce dei suoi effetti?		

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:.....

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:.....

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

Sottomisura 16.5

Nel rispetto del Reg. (UE) 1305/2013, la presente notifica riguarda gli interventi previsti dalla Sottomisura 16.5 "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso" del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

L'aiuto è concesso in sovvenzione diretta sottoforma di contributo in conto capitale nella percentuale del 100% della spesa ammessa, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la realizzazione delle attività della sottomisura.

Sottomisura 16.6

Nel rispetto del Reg. (UE) 1305/2013, la presente notifica riguarda gli interventi previsti dalla Sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

L'aiuto è concesso in sovvenzione diretta sottoforma di contributo in conto capitale nella percentuale del 100% della spesa ammessa, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la redazione del Piano di attività previsto dalla sottomisura e i relativi costi di animazione iniziale e successiva attività promozionale.

Per le spese relative all'avvio ed esercizio delle attività di cooperazione l'intensità degli aiuti è fissata:

- *nel primo anno di costituzione dell'associazione l'80% dei costi ammissibili;*
- *nel secondo anno il 60%;*
- *nel terzo anno il 40%.*

Sottomisura 16.8

Nel rispetto del Reg. (UE) 1305/2013, la presente notifica riguarda gli interventi previsti dalla Sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

L'aiuto è concesso in sovvenzione diretta sottoforma di contributo in conto capitale nella percentuale del 80% dei costi ammissibili.

Per le sottomisure 16.5 – 16.6 – 16.8 oggetto della presente notifica, l'aiuto è concesso previa:

- *formazione di una graduatoria di merito redatta sulla base dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR, come approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 03.08.2015 a seguito del comitato di Sorveglianza - seduta del 22.07.2015;*
- *istruttoria tecnico-amministrativa delle domande e dei relativi progetti di intervento presentati.*

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. **Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:**

- a) bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale
- b) prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti (precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi). Se del caso, allegare una copia della base giuridica del finanziamento.

.....

- c) Riserve accumulate
- d) Imprese pubbliche
- e) Cofinanziamento dei fondi strutturali
- f) Altro (precisare)

.....

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

Sì

No. Indicare il periodo di riferimento: 01/01/2016 al 31/12/2020

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Bilancio annuale¹⁸

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"¹⁹ ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali²⁰ per coprire gli stessi costi ammissibili?

Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e l'obiettivo che si prefigge.

.....

Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo:

.....

No

¹⁸ Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45)

²⁰ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

8. Valutazione

8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione²¹?

No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

La presente misura riguarda un regime di aiuto contemplato nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali.

Sì

In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:

- a) il regime presenta ingenti dotazioni di bilancio;
- b) il regime presenta caratteristiche innovative;
- c) si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;
- d) si prevede di sottoporre il regime a valutazione anche se gli altri criteri menzionati in questo punto non si applicano.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, Parte III.8²².

.....

8.2. Sono state effettuate valutazioni ex-post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

.....

9. Relazioni e monitoraggio

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

- presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio²³;

²¹ Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

²² Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_it.pdf

²³ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

- conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

- nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio finanziario), almeno ex post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno 10 anni dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

10. Riservatezza

La presente notifica contiene informazioni riservate²⁴ che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

- Sì. In tal caso, si prega di comunicare quali moduli sono riservati, indicando il motivo della riservatezza.

-
- No

²⁴ Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le "informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo (causa T-353/94, *Postbank/Commissione*, ECLI:EU:T:1996:119, par. 87).

11. Altre informazioni

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

L'aiuto sarà erogato nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, dei costi ammissibili e delle specifiche attività previste, secondo quanto stabilito nelle schede delle sottomisure 16.5 – 16.6 e 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

Il piano finanziario PSR prevede un tasso di partecipazione del 43,12% di quota comunitaria (FEASR) e del 56,88% di quota nazionale (Stato e Regione).

L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili (323 degli Orientamenti UE Aiuti di Stato).

Si segnalano le seguenti Decisioni della Commissione riguardanti la Cooperazione nel settore forestale:

- *Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 con la quale la Commissione ha dichiarato il regime di aiuto compatibile con il mercato interno - PSR Campania 2014-2020 – Misura 16 - Sottomisura 16.8.1 - SA.44665 (2016/N).*
- *Decisione C(2017) 127 final del 18.01.2017 con la quale la Commissione ha dichiarato il regime di aiuto compatibile con il mercato interno - PSR Veneto - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale - SA.45697 (2016/N).*
- *Decisione C(2016) 4428 final del 19.07.2016 con la quale la Commissione ha dichiarato il regime di aiuto compatibile con il mercato interno – PSR Portogallo 2014-2020 – Gruppi Operativi PEI nel settore forestale - SA.43920 (2015/N).*

12. Allegati

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web in cui è possibile reperire i documenti in questione.

Allegato 1. *Modulo Parte I. Informazioni generali*

Allegato 2. *Modulo Parte III 12. Scheda di informazioni generali per gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*

Allegato 3. *Modulo 2. Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti per il settore forestale*

Allegato 4. *Modulo 2.6. Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti alla cooperazione nel settore forestale*

Allegato 5. *Scheda di Misura 16 Cooperazione – Sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 – 2020 (Decisione C(2016) 9011 final del 22.12.2016).*

I suddetti documenti sono reperibili ai seguenti indirizzi:

<http://www.regione.umbria.it/documents/PSR-2.2-4gen2017.pdf>

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bandi-e-aiuti-di-stato>

13. Dichiarazione

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo 07/09/2017 , Perugia

Firma:

Nome e funzione del firmatario Dott. For. Francesco Grohmann – Responsabile di Misura

14. Scheda di informazioni complementari

14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

- a) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale
1. aiuti agli investimenti
 2. aiuti al funzionamento
 3. aiuti individuali
- b) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
- c) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
1. aiuti al salvataggio
 2. aiuti alla ristrutturazione
 3. regimi di aiuti
- d) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive
- e) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore della banda larga
- f) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia
- g) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il finanziamento del rischio
- h) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti
1. aiuti agli investimenti a favore di aeroporti
 2. aiuti al funzionamento a favore di aeroporti
 3. aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree
 4. aiuti a carattere sociale a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
 5. aiuti al trasporto marittimo
- i) Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione
- j) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
- k) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura

14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.

- a) Crediti all'esportazione a breve termine²⁵
- b) Sistema di scambio di quote di emissione²⁶

²⁵ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

- c) Comunicazione sul settore bancario²⁷
- d) Comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo²⁸
- e) Servizi di interesse economico generale (Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE)²⁹
- f) Articolo 93 del TFUE
- g) Articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
- h) Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE
- i) Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE
- j) Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE
- k) Articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE
- l) Articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del TFUE
- m) Altro, specificare.....

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

.....

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.

²⁶ Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

²⁷ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

²⁸ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

²⁹ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

PARTE III 12**SCHEMA DI INFORMAZIONI GENERALI PER
GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI
STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE
RURALI**

Si ricorda che la presente scheda generale per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020¹(in seguito "gli orientamenti"). Inoltre, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti è necessario compilare la scheda di informazioni supplementari.

0. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

1. La misura di aiuto di Stato soddisfa i seguenti principi di valutazione comuni?
- La misura contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune;
 - necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito;
 - adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;
 - effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
 - proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l'attività nel settore interessato;
 - limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;
 - trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, modificati da GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4.

ALLEGATO 2

2. La misura di aiuto di Stato comporta una delle seguenti violazioni indissociabili del diritto dell'Unione europea?

- obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato²;
- obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- limitazione della possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall'innovazione;
- altra violazione indissociabile del diritto dell'UE.

In caso di risposta affermativa a uno di questi punti, si ricorda che, a norma del punto (41) degli orientamenti, tale aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1. CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

1.1. L'aiuto garantirà una produzione alimentare efficiente e promuoverà un uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile?

- sì no

1.2. L'aiuto fa stretto riferimento alla politica agricola comune (PAC) ed è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) degli orientamenti?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3. Per i prodotti agricoli, l'aiuto è compatibile con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Obiettivi di sviluppo rurale

1.4. Per quanto riguarda misure analoghe a quelle di sviluppo rurale, lo Stato membro può dimostrare come l'aiuto rientra nei pertinenti programmi di sviluppo rurale ed è coerente con essi?

- sì no

In caso di risposta affermativa, la notifica deve essere accompagnata da tale documentazione.

² È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento dell'autorizzazione del pagamento dell'aiuto.

ALLEGATO 2Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

- 1.5. Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento soggetto a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto conferma che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali? A tal fine lo Stato membro può avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento.

sì

no

Obiettivi ambientali

- 1.6. La notifica dell'aiuto di Stato contiene una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell'attività sovvenzionata?

sì

no

- 1.7. L'aiuto avrà un impatto ambientale?

sì

no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve includere nella notifica informazioni che dimostrino come l'aiuto non violerà la legislazione applicabile dell'Unione in materia di tutela ambientale.

- 1.8. Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale?

sì

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (52) degli orientamenti, questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI

- 2.1. L'aiuto notificato è previsto al contempo dal pertinente programma di sviluppo rurale?

sì

no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro può dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto al programma di sviluppo rurale in questione?

Gli aiuti notificati riguardano esclusivamente l'attuazione delle sottomisure 16.5 – 16.6 - 16.8 della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 2020, per la quale non è previsto alcuno strumento di aiuto nazionale diverso dal programma di sviluppo rurale suddetto.

ALLEGATO 2

2.2. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti che non rientrano nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ nell'ambito del programma di sviluppo rurale o a titolo di finanziamento integrativo di tale misura per lo sviluppo rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, ecc.)?

sì no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

.....

.....

2.3. L'aiuto rientra nell'ambito degli aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.8 degli orientamenti?

sì no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative perseguite non possono essere realizzate con misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

.....

.....

.....

2.4. Nella misura rientra una delle seguenti categorie di aiuto?

- aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità
- aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
- aiuti per servizi di consulenza
- aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- aiuti per misure promozionali
- aiuti per compensare i costi di prevenzione ed eradicazione di epizootie e

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

ALLEGATO 2

organismi nocivi ai vegetali

aiuti al settore zootecnico

Si ricorda che l'aiuto deve essere concesso indirettamente ai beneficiari finali, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l'aiuto deve essere corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.

3. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

3.1. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività il beneficiario presenterà una domanda di aiuto allo Stato membro interessato, contenente come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

sì

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che in base al punto (70) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, a meno che esso non sia compreso in una delle categorie elencate nella domanda 3.6 della presente scheda di informazioni generali.

3.2. L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

sì

no

In caso di risposta affermativa, i beneficiari indicheranno nella domanda cosa succederebbe in caso di mancato aiuto (ossia lo scenario controfattuale) e presenteranno le prove documentarie a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

sì

no

3.3. Nell'aiuto rientrano gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle grandi imprese a norma del punto (148), lettera c), degli orientamenti?

sì

no

In caso di risposta affermativa, l'impresa interessata dovrà dimostrare che, in assenza di aiuti, correrebbe il rischio di chiusura?

sì

no

3.4. Nel caso degli aiuti concessi alle grandi imprese, l'autorità che concede l'aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto d'incentivazione richiesto?

sì

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (73) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

ALLEGATO 2

3.5. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale? È concesso alle PMI? Sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
- b) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati⁴?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (73) degli orientamenti.

3.6. L'aiuto rientra in una delle seguenti categorie di aiuto previste dagli orientamenti:

- a) i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria nei settori agricolo e forestale, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2 degli orientamenti, e i regimi di aiuto per il settore forestale con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8 degli orientamenti, quando:

- i) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
- ii) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e
- iii) il regime di aiuto riguarda unicamente le PMI?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- b) gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque)⁵ concessi alle PMI in conformità alla parte II, sezione 1.1.6 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- c) gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità alla parte II, sezione 1.1.7 degli orientamenti?

⁴ Si ricorda che la seconda condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) ("Direttiva quadro sulle acque").

ALLEGATO 2

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- d) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.1 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- e) gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.2 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- f) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- g) gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.4 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- h) gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- i) gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità alla parte II, sezione 2.8.5 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

ALLEGATO 2

- j) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità al punto (148) , lettere a) e b), degli orientamenti?
 sì no
 In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.
- k) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità al punto (148), lettera c), degli orientamenti?
 sì no
 In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.
- l) gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.2 degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento?
 sì no
 In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.
- m) gli aiuti a misure di promozione in conformità al punto (464) , lettere b), c) e d), degli orientamenti?
 sì no
 In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.
- n) gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità alla parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1 degli orientamenti?
 sì no
 In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.
- o) gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera e), degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c), degli orientamenti?
 sì no
 In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.
- p) gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di

ALLEGATO 2

tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera a), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- q) gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità alla parte II, sezione 2.1.3 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- r) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali in conformità alla parte II, sezione 2.8.1 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

- 3.7. Per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, lo Stato membro dimostra chiaramente nella notifica che l'aiuto ha un effetto concreto sulla scelta di investire?

sì no

In caso affermativo, specificare perché l'aiuto ha tali conseguenze:

.....

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Si ricorda che quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

ALLEGATO 2**4. PROPORZIONALITÀ E CUMULO DEGLI AIUTI**

4.1. L'importo dell'aiuto supererà i costi ammissibili?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (82) degli orientamenti, tale aiuto non può essere ritenuto proporzionato e pertanto non può essere concesso.

4.2. L'aiuto rientra nella parte II, sezioni 1.1.3 e 1.2.2, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applica il punto (82) degli orientamenti.

4.3. L'autorità che concede l'aiuto calolerà l'intensità e l'importo massimi dell'aiuto al momento della concessione?

sì no

In caso negativo, si ricorda che questa condizione è stabilita dal punto (85) degli orientamenti.

4.4. I costi ammissibili saranno sostenuti da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

sì no

Si ricorda che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si ricorda inoltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

4.5. L'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto?

sì no

4.6. L'aiuto è erogabile in più rate?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà attualizzato al suo valore al momento della concessione?

sì no

Si ricorda che i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Inoltre, il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

ALLEGATO 2

4.7. L'aiuto è erogato sotto forma di agevolazione fiscale?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

sì no

4.8. L'aiuto comprende aiuti agli investimenti nelle zone rurali?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta all'importo di aiuto corretto definito al punto (35).31 degli orientamenti. Inoltre, i grandi progetti di investimento non possono beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.

4.9. Se gli impegni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, degli orientamenti sono espressi in unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali altre unità. In questi casi, lo Stato membro garantisce il rispetto degli importi massimi annuali?

sì no

4.10. Gli Stati membri possono fissare l'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, degli orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In questi casi, lo Stato membro deve garantire che i calcoli e gli aiuti corrispondenti:

- contengano unicamente elementi verificabili;
- siano basati su valori assodati mediante opportune perizie
- indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati
- siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso
- non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti destinati alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

4.11. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza in aiuto?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, come regola generale, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale saranno ritenuti limitati al minimo.

4.12. L'aiuto agli investimenti è concesso a grandi imprese nell'ambito di regimi notificati?

sì no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del " sovraccosto netto " ?

ALLEGATO 2

sì no

Si ricorda che l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

- 4.13. In caso di risposta affermativa alla domanda 4.12, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

sì no

Il metodo illustrato al punto (96) degli orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

- 4.14. L'aiuto riguarda aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la Commissione verificherà se l'importo dell'aiuto supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (96) degli orientamenti. I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato.

- 4.15. Dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (77) degli orientamenti. Il suddetto requisito non si applica agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria.

.....

Cumulo di aiuti

- 4.16. L'aiuto notificato sarà concesso nell'ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'importo complessivo degli aiuti di Stato per un'attività o un progetto supera i limiti dei massimali stabiliti negli orientamenti?

sì no

- 4.17. L'aiuto notificato ha costi ammissibili identificabili?

sì no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto sarà cumulato con altri aiuti di Stato?

sì no

In caso di risposta affermativa, tali misure riguardano diversi costi ammissibili individuabili?

ALLEGATO 2

sì no

In caso negativo, si ricorda che, in conformità al punto (100) degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, Tuttavia, tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili a questo aiuto in base agli orientamenti?

sì no

4.18. L'aiuto autorizzato dagli orientamenti sarà cumulato con l'aiuto de minimis?

sì no

In caso di risposta affermativa, in questo caso l'aiuto è cumulato a fronte degli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

sì no

4.19. Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

sì no

4.20. L'aiuto combina gli aiuti di Stato con i fondi dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione?

sì no

In caso di risposta affermativa, se i fondi dell'Unione non sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato membro, solo gli aiuti di Stato sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

4.21. L'aiuto riguarda gli aiuti agli investimenti intesi a ripristinare il potenziale produttivo agricolo come stabilito al punto (143), lettera e), degli orientamenti?

sì no

In caso affermativo, si ricorda che l'aiuto non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli orientamenti.

Si ricorda che il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 e 3.5, degli orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del

ALLEGATO 2

Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione prevista al punto (724) degli orientamenti dovrebbe anch'essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

- 4.22. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- 4.23. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole come stabilito nella parte II, sezione 1.1.2, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto non dovrebbe essere cumulabile con gli aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

5. EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI
--

- 5.1. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro interessato può dimostrare che gli effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati?

Questa condizione e quelle seguenti non si applicano alle sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8

- 5.2. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro ha presentato eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuto?

sì no

⁶ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

ALLEGATO 2

- 5.3. Per quanto riguarda gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali, al fine di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, lo Stato membro ha fornito nella notifica le prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati?

sì

no

In caso di risposta affermativa, specificare:

.....

6. TRASPARENZA

- 6.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione in un sito internet esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato?

- il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link ad essa;
- il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;
- il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:
- i. 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
 - ii. 500 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

- 6.2. Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR):

- 0,06 - 0,5 solo per la produzione agricola primaria
- da 0,5 a 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- 10 - 30
- 30 e importi superiori

ALLEGATO 2

6.3. Confermare che le informazioni:

- saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto;
- saranno conservate per almeno 10 anni;
- saranno accessibili al pubblico senza restrizioni⁷

Si ricorda che gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni prima del 1° luglio 2016⁸.

6.4. Lo Stato membro pubblicherà gli aiuti concessi individualmente sul sito web unico relativo agli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti?

- sì no

6.5. In caso di risposta negativa, l'aiuto individuale non viene pubblicato perché:

- rientra nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e
- è cofinanziato dal FEASR o concesso come finanziamento nazionale integrativo per tali misure cofinanziate e
- l'aiuto individuale concesso è già stato pubblicato a norma degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013⁹.

In tale caso lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito web di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel sito web sugli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti.

7. ALTRE DOMANDE

7.1. La misura di aiuto riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, o aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione?

⁷ Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

⁸Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1° luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1° luglio 2016.

⁹Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

ALLEGATO 2

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non saranno autorizzati.

Si ricorda che, in linea di principio, non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

7.2. Il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, è parte integrante della misura di aiuto?

sì no

In caso di risposta affermativa, il sistema di finanziamento deve essere notificato.

8. TIPO DI AIUTO

Elenco dei tipi di aiuto inclusi negli orientamenti:

1. Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli
 - 1.1. Misure di sviluppo rurale
 - 1.1.1. Aiuti agli investimenti
 - 1.1.1.1. Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
 - 1.1.1.2. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
 - 1.1.1.3. Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali
 - 1.1.1.4. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
 - 1.1.2. Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
 - 1.1.3. Aiuti per la cessione di aziende agricole
 - 1.1.4. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo
 - 1.1.5. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali
 - 1.1.5.1. Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali
 - 1.1.5.2. Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali
 - 1.1.6. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque

ALLEGATO 2

- 1.1.7. Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- 1.1.8. Aiuti per l'agricoltura biologica
- 1.1.9. Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità
- 1.1.10. Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
- 1.1.10.1. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
- 1.1.10.2. Aiuti per servizi di consulenza
- 1.1.10.3. Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- 1.1.2011. Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo
- 1.2. Gestione dei rischi e delle crisi
- 1.2.1. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni
- 1.2.1.1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali
- 1.2.1.2. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
- 1.2.1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali
- 1.2.1.4. Aiuti per i capi morti
- 1.2.1.5. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti
- 1.2.1.6. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- 1.2.1.7. Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione
- 1.2.2. Aiuti per la chiusura di capacità di produzione
- 1.2.2.1. Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali
- 1.2.2.2. Chiusura di capacità per altri motivi
- 1.3. Altri tipi di aiuti nel settore agricolo
- 1.3.1. Aiuti al settore zootecnico
- 1.3.2. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
- 1.3.3. Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo
- 1.3.4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
- 1.3.5. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- 1.3.6. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo
- 2. Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato

ALLEGATO 2

- 2.1. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - 2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
 - 2.1.2. Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali
 - 2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici
 - 2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
 - 2.1.5. Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
 - 2.1.6. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale
- 2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
- 2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta
- 2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
- 2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
- 2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale**
- 2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale
- 2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative
 - 2.8.1. Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale
 - 2.8.2. Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale
 - 2.8.3. Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale
 - 2.8.4. Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi
 - 2.8.5. Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative
 - 2.8.6. Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale
- 2.9. Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo
 - 2.9.1. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale
 - 2.9.2. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
- 3. Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate

ALLEGATO 2

- 3.1. Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
- 3.2. Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
- 3.3. Aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali
- 3.4. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo
- 3.5. Aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000
- 3.6. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali
- 3.7. Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali
- 3.8. Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari
- 3.9. Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità
- 3.10. Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali
- 3.11. Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

2.**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI
PER IL SETTORE FORESTALE**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato¹ per il settore forestale quale descritto nella parte II, capitolo 2, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito "gli orientamenti").

In aggiunta al presente modulo, compilare anche la scheda di informazioni supplementari per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Parte III 12) per dimostrare il rispetto delle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti di Stato e anche i corrispondenti moduli da 2.1 a 2.9 per il settore forestale, a seconda del tipo specifico di aiuto.

Indicare la base giuridica prevista dalla legislazione nazionale o il progetto di atto che fornisce la base giuridica nazionale e presentare altri documenti supplementari, quali la metodologia di calcolo e il parere di esperti, che descrivono più dettagliatamente la misura di aiuto di Stato.

Qualora l'aiuto al settore forestale debba essere concesso in virtù di norme dell'Unione comuni a tutti i settori o applicabili specificamente al settore commerciale e industriale, si prega di utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per notificare una misura di aiuto di Stato ai servizi della DG Concorrenza.

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1. L'aiuto rispetta gli obiettivi e soddisfa le condizioni, comprese le condizioni relative ai beneficiari dell'aiuto, stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013², nonché gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento?

sì

no

¹ Si ricorda che devono essere notificate solo le misure che rientrano nella definizione di aiuto di Stato e le norme relative all'interpretazione di detta definizione a norma della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto. In caso di incertezza sul fatto che una misura soddisfi o meno le condizioni previste per gli aiuti di Stato, essa può essere notificata alla Commissione europea ai fini di una sua valutazione. In linea di principio, si ritiene che le misure forestali contemplate nel regolamento (UE) n. 1305/2013 soddisfino tutti i criteri previsti per gli aiuti di Stato.

² Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

ALLEGATO 3

In caso negativo, si ricorda che la Commissione dichiarerà gli aiuti di Stato per il settore forestale compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo se l'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (eccetto le misure della parte II, capitolo 2, sezioni 2.8 e 2.9, degli orientamenti).

1.2. L'aiuto è destinato a investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili?

sì no

1.2.1. In caso di risposta affermativa, l'aiuto riguarda investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale³?

sì no

Si ricorda che a norma del punto (495) degli orientamenti gli aiuti diversi da quelli destinati agli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte II, capitolo 2, degli orientamenti, dato che questi aiuti devono rispettare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020⁴, salvo se esenti dall'obbligo di notifica.

1.3. Confermare che l'aiuto non è destinato alle industrie collegate alla silvicoltura.

sì no

2. TIPO DI AIUTO

2.1. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Compilare il modulo 2.1.

2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

Compilare il modulo 2.2.

³ A norma del punto (495) degli orientamenti, questa eccezione è compresa nell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), nonché dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁴ Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

ALLEGATO 3

2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

Compilare il modulo 2.3.

2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

Compilare il modulo 2.4.

2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

Compilare il modulo 2.5.

2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Compilare il modulo 2.6.

2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

Compilare il modulo 2.7.

2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative

Compilare il modulo 2.8.

2.9. Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

Compilare i moduli 2.9.1 o 2.9.2

3. BENEFICIARI AMMISSIBILI

3.1. L'aiuto riguarda una misura di sviluppo rurale cofinanziata dal FEASR?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che possono essere ammessi all'aiuto solo i beneficiari elencati nel regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla rispettiva misura di aiuto rurale. Descrivere i beneficiari ammissibili:

Sottomisura 16.5

Soggetti privati e soggetti pubblici, di cui almeno due devono essere possessori di foreste. Le forme di partenariato possono essere già strutturate o costituirsi in funzione della presente sottomisura nelle forme previste dalla normativa vigente (polo, rete, partenariato).

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a

ALLEGATO 3

loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

Sottomisura 16.6

I beneficiari sono individuati nei soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere verticali per l'utilizzo della biomassa provenienti dal settore agricolo e/o forestale.

Le aggregazioni devono comprendere due o più soggetti che consentano di coprire l'insieme delle seguenti categorie:

- a) produttori di biomassa;*
- b) ditte di utilizzazione forestale e/o terzi;*
- b) soggetti che operano la trasformazione (es. pellet, cippato, legna da ardere, bricchetti), anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale di cui i produttori garantiscono l'approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa;*
- c) soggetti che coordinano l'attività di organizzazione (compresa l'attività di animazione) e gestione della filiera;*
- d) soggetti che si occupano della commercializzazione dell'energia;*
- d) soggetti che forniscono supporto tecnico;*
- e) soggetti che erogano il servizio di aggiornamento agli operatori della filiera*

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

Sottomisura 16.8

Associazione o consorzio fra almeno due possessori di foreste, sia pubblici che privati, che consentano di raggiungere il possesso di almeno 100 ha di bosco da sottoporre a piano di gestione forestale.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

- 3.2. Per le misure di aiuto non cofinanziate dal FEASR, ma finanziate esclusivamente con risorse nazionali, descrivere i beneficiari ammissibili:

.....

- 3.3. Nel caso di misure di aiuto di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1.5 o 2.7, degli orientamenti, confermare che possono beneficiare dell'aiuto solo le PMI:

sì no

ALLEGATO 3

Per le misure di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.1.5 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi anche ai silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi.

2.6.

SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a sostenere la cooperazione nel settore forestale secondo quanto specificato nella sezione 2.6 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli orientamenti). Per gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale che vertono sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia, nei processi industriali e nel turismo rurale, deve essere compilato il modulo relativo alla parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.

1 TIPO DI AIUTI

1.1 La cooperazione comprende almeno:

- due soggetti nel settore forestale;
- un soggetto nel settore forestale e uno nel settore agricolo.

1.2 L'aiuto è concesso al fine di incentivare forme di cooperazione a favore del settore forestale e comprende in particolare:

- a) i rapporti di cooperazione tra diversi soggetti del settore forestale e altri soggetti attivi nel settore forestale che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- b) la creazione di poli e reti nel settore forestale;
- c) la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità del settore forestale, di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2 COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ D'AIUTO

2.1 Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;

ALLEGATO 4

- c) cooperazione tra piccoli operatori destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto forestale, e per la produzione di energia per proprio consumo;
- i) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- j) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

2.2 In caso di aiuto per la creazione di poli e di reti, l'aiuto sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

2.3 Gli aiuti a favore di progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale possono essere concessi anche a singoli operatori. Se l'aiuto è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o dell'attività sovvenzionate saranno divulgati?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

ALLEGATO 4

2.4 Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (706) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

Sottomisura 16.5

Gli aiuti sono concessi per promuovere strategie ed azioni finalizzate al contenimento dei cambiamenti climatici e migliorare l'adattamento degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici.

La sottomisura prevede azioni congiunte ed investimenti non produttivi per accrescere la resilienza dei boschi, così come strategie finalizzate alla tutela delle foreste per conseguire obiettivi di interesse comune. Pertanto, la sottomisura non ha effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.

Sottomisura 16.6

La sottomisura concede aiuti per la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola, ditte di utilizzazione e trasformatori della biomassa ad uso energetico.

Il sostegno è concesso per la costituzione di una determinata "filiera territoriale" che è in grado di valorizzare le risorse locali. Tenuto conto della natura locale degli interventi e l'ampio elenco dei soggetti coinvolti, gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi non determinano distorsioni significative.

Sottomisura 16.8

Il contributo viene concesso per incoraggiare forme di cooperazione con l'obiettivo di promuovere l'adozione di piani di gestione forestale che siano conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tenuto conto del tipo di intervento finanziato (stesura di piani di gestione forestale) le cui finalità risultano essere principalmente quelle ambientali quali: migliorare l'efficienza multifunzionale delle foreste, garantire la biodiversità e la rinnovazione naturale degli ecosistemi forestali, la misura non falsa, né minaccia di falsare la concorrenza, né gli scambi tra Stati membri.

I beneficiari individuati dalla sottomisura (Associazioni e Consorzi) concretizzando i criteri di gestione forestale sostenibile a livello di proprietà singole o associate, non avranno alcun vantaggio che incide in maniera significativa sulla capacità economica degli stessi.

2.5 Gli aiuti possono essere concessi per coprire i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività elencate nel settore forestale:

ALLEGATO 4

- a) costi relativi a studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità del settore forestale di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di azioni di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
- d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di piani equivalenti di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami; i costi diretti ivi afferenti devono essere limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla parte II, sezione 2.1, degli orientamenti sugli aiuti agli investimenti;
- e) costi delle attività promozionali.

2.6 L'aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

sì no

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

.....

2.7 L'aiuto è concesso fino al: *100,00%* dei costi ammissibili (massimo: 100%, ad eccezione dei costi diretti).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

Sottomisura 16.5

Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguente tipologie di costi:

ALLEGATO 4

- spese per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;
 - costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
 - costi di esercizio della cooperazione;
 - costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente.
- Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che possono trovare il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura del PSR.*

Sottomisura 16.6

Sono considerate ammissibili:

- tutte le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione della forma associativa prescelta;
- spese per la redazione del Piano di attività comprendente studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali e di approvvigionamento, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse dal LEADER;
- spese di animazione della zona interessata per rendere fattibile il progetto di integrazione e delle successive attività promozionali;
- spese di avvio ed esercizio della cooperazione.

Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che possono trovare il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura del PSR.

Sottomisura 16.8

Per la redazione dei piani di gestione le spese ammissibili sono costituite da:

- spese per la redazione delle descrizioni particellari e per la realizzazione dei rilievi dendro-cronoauxometrici;
- spese per la predisposizione del piano degli interventi a lungo termine e per il decennio di validità del piano;
- predisposizione delle cartografie di piano;
- informatizzazione dei dati alfanumerici e cartografici del piano.

Sono inoltre ammissibili spese per:

- istruttorie tecnico-amministrative per la costituzione dell'associazione/consorzio ed i conseguenti atti notarili;
- acquisto attrezzature per la misurazione dei boschi e strumentazione hardware e software.